

111 C

Bari, 28/11/1975

Allegiamo il testo della relazione e dello  
articolato della proposta di legge "DISCI-  
PLINA DELLE PROVVIDENZE REGIONALI  
PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO  
DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TU-  
RISTICA".

p. l'Ufficio di segreteria

(on. G. Matarrese)

*J. Matarrese*

*Finco*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

"DISCIPLINA DELLE PROVVIDENZE REGIONALI PER  
IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICET-  
TIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA".

Di iniziativa dei consiglieri regionali:

PICCIGALLO BENITO, GALATONE ROCCO, CLEMENTE  
TOMMASO, PAPAPIETRO GIOVANNI, ROMEO ANTONIO,  
VENTURA ANTONIO, PANICO PASQUALE

◆

Nonostante la persistenza della grave crisi economica che colpisce il nostro Paese e il Sud in particolare, in modo drammatico, il turismo della nostra Regione continua a rappresentare uno dei fattori decisivi di sviluppo economico per il potente richiamo che può costituire sia per i nostri connazionali che per i turisti stranieri, il cui apporto di valuta pregiata contribuisce in misura notevole al riequilibrio della nostra bilancia commerciale dei pagamenti con l'estero.

Ma il turismo può rappresentare una leva importante di espansione economica, di occupazione, e di promozione sociale a condizione che soddisfi anche le esigenze delle popolazioni locali da sempre estromesse dal diritto alle vacanze.

Milioni di lavoratori meridionali e pugliesi non fruiscono infatti, per la pesantezza delle loro condizioni di vita, delle vacanze intese come diritto. Occorre affermare il principio secondo cui chi subisce lo sfruttamento in fabbrica, in campagna e in tutti i luoghi di lavoro ha diritto a ritemperarsi e a soddisfare il bisogno di arricchimento culturale e di godimento delle bellezze naturali del nostro Paese.

Si calcola che soltanto il 7% dei lavoratori pugliesi usufruiscono mediamente di un periodo di vacanza superiore ai 4 giorni consecutivi. E' evidente che la prospettiva di coinvolgimento di tutti gli strati sociali e soprattutto di quelli popolari all'esercizio di un diritto, comporta una modificazione dell'attuale meccanismo di sviluppo e l'avvio di un nuovo corso di po-

litica economica imperneato sulle riforme di struttura e sullo elevamento del tenore di vita di milioni di lavoratori. In questo quadro, il turismo non può essere visto, come finora è accaduto, come il volano del decollo economico sociale. Occorre combattere energicamente le insidiose teorizzazioni di quanti fanno del turismo il settore prioritario per il decollo economico del Mezzogiorno. Si è, spesso, alimentata ad arte l'illusione che il turismo fosse la panacea del sottosviluppo e della depressione economica.

Specialmente nel Mezzogiorno, ed in Puglia in modo particolare, si sono inquisite tali suggestioni. Ma con quali risultati? Che offrendo l'unica ricchezza disponibile (il sole, il verde, il mare, ecc.) in cambio della promessa di prosperità economica, si è assistito e si assiste ancora alla svendita di interi tratti di coste, alla privatizzazione di enormi appezzamenti di boschi che hanno fatto la fortuna di speculatori di professione.

Il turismo è certamente una risorsa importante da utilizzare, ma non può essere unica.

Questo discorso è pericoloso poiché individua nel settore un asse di politica economica alternativa alla politica di industrializzazione che, nella nostra regione, non può essere che legata alla agricoltura a caratterizzata dalla presenza di iniziative piccolo e medio industriali, pubbliche e private, finalizzate all'allargamento delle basi produttive e alla piena occupazione.

Oltretutto, per le forze di governo, a tutti i livelli di responsabilità, il "volano" turistico è coinciso con la realizzazione inoasi residenziali per benestanti, completamente staccato dal tessuto civile, sociale e culturale della nostra regione. Si tratta di grandi complessi di lusso, realizzati alla insegna del privatismo e dell'individualismo più esasperati. Il privatismo, anzi, oltre a essere vissuto a livello del singolo utente, è diventato il contrassegno dell'intero insediamento: i "villaggi turistici" assumono infatti generalmente la configurazione di cittadelle chiuse e autosufficienti, addirittura fisicamente recintate, e comunque sempre tendente a respingere gli "estranei", o peggio gli "intrusi".

Occorre creare nuove occasioni per incentivare la realizzazione di strutture ricettive pubbliche e private che accolgano la domanda turistica proveniente dai lavoratori e dalle masse popolari. Lungo questa linea di pendenza si pone la proposta di legge che il gruppo comunista presenta all'inizio di questa legislatura regionale.

Non è concepibile che una parte notevole dei denari della Regione sia ulteriormente destinata, come è accaduto per il passato, a puntellare le iniziative di grossi complessi ricettivi, e del capitale monopolistico italiano e internazionale dopo che hanno già pompato consistenti aliquote di denaro pubblico dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Occorre altresì battere la logica clientelare che ha dominato tutta la fase della ripartizione dei fondi destinati dalla legge regionale n. 16 del 1973 alle attrezzature alberghiere e più in generale alle iniziative turistiche.

I risultati della passata legislatura sono dinanzi a tutti: il denaro erogato da quella legge è stato spesso utilizzato come supporto al sottogoverno più sfacciato e quindi non è stato in grado di produrre gli effetti moltiplicatori che una programmazione seria avrebbe potuto produrre.

E' stata assente (anche perchè la legge si presta a questi equivoci) una selezione rigorosa delle iniziative incentivabili, per cui si è finito col porre sullo stesso piano l'albergo di prima categoria e la locanda a conduzione familiare, le strutture ricettive di lusso e gli ostelli per la gioventù, le cosiddette attrezzature complementari (vedi lo zoo safari di Fasano) che ha ricevuto dalla Regione la ragguardevole cifra di 320 milioni su un totale regionale di finanziamenti di 2 miliardi e 180 milioni) e le opere di sistemazione igienico-sanitarie.

La logica della proposta di legge comunista è quella di privilegiare le iniziative turistico-alberghiere dei piccoli e medi operatori poichè sono in grado di offrire garanzie di serietà sotto tutti i profili e soprattutto quello dei prezzi, sul quale la Regione Puglia deve intervenire al più presto per stroncare le speculazioni, gli' abusi, le illegalità che sovente sono

denunciate dai cittadini.

Solo con una impostazione simile si può incoraggiare quel turismo di massa su cui tutti, per lo meno in teoria, dicono di concordare. Per uscire dalla teoria però, occorre predisporre, al più presto, strumenti legislativi idonei, e non costruiti su misura delle esigenze elettorali di chicchessia.

La nostra proposta di legge esclude categoricamente dall'accesso al finanziamento gli alberghi e le pensioni catalogati come di lusso o di prima categoria e incoraggia le iniziative degli operatori economici, singoli o associati destinate a costituire la struttura portante di un nuovo modo di concepire il turismo e le ferie. Le positive esperienze di altre Regioni del nostro Paese dovrebbero incoraggiarci ad incamminarci su questa strada.

Viene incentivato, altresì, il turismo all'aria aperta per giovani, studenti, operai e categorie sociali economicamente svantaggiate; viene operata una scelta in direzione delle iniziative di associazione del tempo libero e sindacali che non perseguono scopi di lucro e di quelle finalizzate alla realizzazione di ostelli della gioventù sia che questi siano costruiti da privati che dai Comuni e dalle organizzazioni sociali del turismo (art. 2).

La finalità principale dell'ostello consiste nell'invogliare da un lato, e nel consentire dall'altro al giovane la scoperta della propria nazione e del mondo intero: due grandi traguardi per la vita umana.

Attraverso il turismo, inteso non come semplice motivo di interesse superficiale, ma come mezzo di documentazione dello aspetto geo-storico-politico e comprensione dei problemi sociali delle città e nazioni ove è ospite il giovane di ogni cultura di ogni credo religioso ed ideologico, potrà fare con le sue esperienze un grande cammino in avanti verificare i valori ed i contenuti della civiltà cui appartiene.

Gli ostelli della gioventù sono lo strumento più valido per indurre i giovani a spostarsi e trovare ovunque, insieme ad altri giovani con i quali comparare le proprie esperienze, un alloggio economico in un ambiente moralmente sano, ove sia bandita ogni forma di preclusione e di discriminazione.

Si comprende bene il valore umano, morale e sociale di questo tipo di turismo che contribuisce alla creazione, in ogni individuo, della coscienza dell'amicizia, della solidarietà internazionale, della pace e delle distensioni.

Sono banditi dalla nostra proposta di legge tutti i riferimenti a precedenti leggi statali (vedi la 326 del 1968, ecc.).

La presenza di tali riferimenti tradisce, infatti, una scarsa consapevolezza autonomistica e una conseguente sottovalutazione del ruolo statutale e programmatico delle Regioni in materia di loro competenza.

Un passo indietro, cioè, rispetto alle necessità che vengano trasferiti al più presto tutti i poteri previsti dalla Costi-



tuzione repubblicana alle Regioni in materie in cui lo Stato non può e non deve ulteriormente pretendere di dettare condizioni e limitazioni di sorta.

Non può essere ulteriormente tollerato, tanto per fare un solo esempio, che la Cassa per il Mezzogiorno venga sganciata da ogni forma di controllo regionale e che spenda centinaia di miliardi che invece dovrebbero essere spesi dalle Regioni nelle materie trasferite dalla Corte Costituzionale.

Occorre darsi gli strumenti per avviare un sistema turistico alternativo rispetto a quello realizzato in Puglia dal capitale monopolistico, nazionale e internazionale, che, nel mentre provoca la degradazione delle coste e notevoli squilibri territoriali, ecologici, paesaggistici, non offre nemmeno garanzie serie sotto il profilo occupazionale.

Su questa linea di tendenza si pone la nostra proposta di legge che fissa in limiti più rispondenti alle reali necessità, il tetto della spesa ritenuta ammissibile al finanziamento e fissa agevolazioni (art. 3) in conto interessi che sono molto più vantaggiose di quelle in conto capitale fissate dalla legge regionale pugliese n. 16 del 1973.

Non solo, ma per le iniziative promosse dai Comuni e dalle associazioni democratiche del tempo libero e sindacali, assegna, oltre al finanziamento in conto interessi, un contributo in conto capitale.

Le sole agevolazioni in conto capitale sono riservate esclusivamente (art. 4) al rinnovo degli arredi, delle strutture ricettive. Sono comunque favorite, anche in questo caso, le iniziative dei piccoli e medi operatori turistici e si prevede il dimezzamento dei contributi per chi abbia già ottenuto finanziamenti per la costruzione o ricostruzione delle strutture murarie .

E' adeguatamente incentivato l'associazionismo democratico (art. 5) tra i piccoli e medi operatori turistici teso alla realizzazione di strutture consortili per quanto attiene agli acquisti collettivi e alle organizzazioni dei servizi alberghieri.

La Regione valorizza ed esalta, al contrario di quanto avviene attualmente, il ruolo dei Comuni (art.11,12,13,14), affidando loro funzioni di vigilanza e di controllo democratico in tutta la fase di accertamento dei requisiti necessari allo accesso ai finanziamenti da parte degli operatori privati e contributi fino alla copertura completa della spesa ritenuta ammissibile per la promozione di iniziative ricettive destinate ad incrementare il turismo sociale. Concrete agevolazioni sono previste per quelle iniziative e opere alberghiere inserite armonicamente all'interno dei piani di risanamento e di rivitalizzazione dei centri storici e dei centri urbani (articolo 2, 4° comma, lettera A).

L'articolo n. 6 (al comma secondo) prevede l'adeguamento automatico dei contributi previsti dalla nostra proposta di legge ai tassi di svalutazione monetaria secondo i dati statistici forniti dalla Banca d'Italia, mentre l'articolo 7 prevede la non cumulabilità dei contributi regionali, per la medesima iniziativa, con altri dello Stato o di altri enti pubblici.

L'art. n. 8 incoraggia in modo adeguato le iniziative ricettivo-alberghiere localizzate a cinque chilometri di distanza delle coste per arrestare il processo di degradazione paesaggistico-ambientale provocato da complessi immobiliari turistici e dall'abusivismo più o meno legalizzato.

Le coste della nostra Regione, che costituiscono la materia prima del nostro turismo, non possono essere ulteriormente considerate alla stregua di qualsiasi bene di consumo, vale a dire come semplice oggetto di scambio e di compravendita. Ad esse, al contrario, manca proprio ciò che caratterizza un comune bene di consumo: ossia la riproducibilità illimitata. Le superfici di cui possiamo disporre sono date una volta per tutte e possono essere oggetto di amministrazione e non di baratto o di transazione. Solo a queste condizioni il nostro turismo può richiamare presenze nazionali ed estere e costituire in concreto una potente leva di sviluppo economico.

La presente proposta di legge stabilisce che i medesimi imprenditori privati che abbiano già ricevuto contributi o agevolazioni ai sensi della presente legge, non potranno accedere a nuovi finanziamenti se non dopo 10 anni, mentre l'articolo n. 9 prevede la specifica destinazione turistico-alberghiera degli immobili ammessi a contributo, fatte salve alcune rare e documentate eccezioni.

Tutta la logica della nostra proposta di legge si inserisce in un consapevole quadro di lotta agli sprechi e al sottogoverno che ha caratterizzato la Regione Puglia nel corso della prima legislatura. In essa vi sono le premesse per impedire l'originarsi di nuove eventuali spinte e pressioni campanilistiche clientelari, ma anche gli strumenti per dare avvio a un nuovo modo di amministrare in cui siano soddisfatti i bisogni reali dei lavoratori e delle masse popolari della nostra regione, secondo la visione di un turismo inteso come diritto e servizio sociale.

Luigi De Cecco  
Luigi De Cecco  
Luigi De Cecco

Antonio Romano

Antonio Romano  
Antonio Romano  
Antonio Romano

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei consiglieri regionali

PICCIGALLO, GALATONE, CLEMENTE, PAPAPIETRO, ROMEO, VENTURA,  
PANICO.

DISCIPLINA DELLE PROVVIDENZE REGIONALI  
PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DEL-  
LA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTI-  
CA.

Art. 1

La concessione dei contributi regio-  
nali per il miglioramento e lo sviluppo  
della ricettività alberghiera e turisti-  
ca è disciplinata dalla presente legge.

Allo scopo di assicurare una ordina-  
ta espansione delle strutture ricettive,  
la Regione interviene, ai sensi dell'art.  
12 dello Statuto, a favore delle opere  
di costruzione, ricostruzione, ampliame-  
to, ammodernamento di alberghi, pensioni,

locande, ostelli della gioventù, campeggi, nonchè a favore del rinnovo degli arredi e per agevolare l'associazionismo fra i piccoli e medi operatori turistici.

Art. 2

Sono ammesse a contributo le seguenti opere purchè realizzate in armonia con i piani regolatori, di fabbricazione o particolareggiati, redatti dagli enti locali interessati;

- A) Le nuove attrezzature alberghiere la cui realizzazione non superi la spesa massima ritenuta ammissibile di 200 milioni e purchè non siano classificate come alberghi o pensioni di lusso o di prima categoria.

Quando le iniziative turistico-ricettive sono realizzate dalle associazioni del tempo libero e sindacali che non perseguono scopo di lucro, la spesa ammissibile è elevata a 400 milioni.

La spesa ammissibile è elevata a 400 milioni anche per la costruzione di ostelli per la gioventù.

Sono riconosciute nuove strutture ricettive anche quelle realizzate attraverso il recupero e la trasformazione rientri nei piani di risanamento e di rivitalizzazione economica dei centri urbani e dei centri storici.

- B) L'ampliamento e l'ammodernamento degli attuali complessi ricettivi purchè la spesa non superi i 40 milioni per gli alberghi, i 20 milioni per le locande.

Sono esclusi dai contributi gli alberghi e le pensioni di lusso o di prima categoria.

- C) Le nuove aree di campeggio per una spesa massima ammissibile di lire 30 milioni se realizzate da privati.

La spesa massima ritenuta ammissibile è elevata a 60 milioni se le aree di campeggio di cui al preceden

te comma sono realizzate dalle associazioni del tempo libero o sindacali che non perseguono scopi di lucro.

Quando le aree di campeggio sono realizzate dalle Amministrazioni Comunali la spesa ammissibile è elevata fino all'importo del conto totale dell'opera.

I campeggi realizzati dai Comuni dovranno essere gestiti da questi o concessi in gestione ad organismi sociali che non perseguono scopi di lucro e si impegnano a gestire tali strutture di intesa con il Comune, ~~e sulla base di una~~ ~~convenzione~~ approvata dal Consiglio comunale.

#### Art. 3

Le iniziative di cui al punto A) e B) e al primo comma del punto C) del precedente articolo godono di una agevolazione in conto interessi pari al 5% del tasso bancario sui mutui ventennali contratti con istituti di credito all'uopo abilitati con decreto regionale.



Le iniziative di cui al secondo comma del punto C) del precedente articolo godono di un'agevolazione in conto capitale pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile e per la restante parte, fino all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile, di un contributo in conto interesse, pari al 5% del tasso bancario su mutui ventennali contratti con istituti di credito all'uopo abilitati con decreto regionale.

Le iniziative di cui al terzo comma del punto C) del precedente articolo godono di un'agevolazione in conto capitale pari al 40% della spesa totale dell'opera ammessa a finanziamento e per la restante parte di un contributo in conto interessi, pari al 5% del tasso bancario sui mutui ventennali contratti con istituti di credito all'uopo abilitati con decreto regionale.

Art. 4

Allo scopo di agevolare il rinnovo degli arredi delle imprese alberghiere, delle pensioni, e delle locande la Regione in-

terviene, a favore degli operatori turistici, con contributi in conto capitale erogati secondo i seguenti criteri:

- A) - il 20% a favore degli alberghi fino ad una spesa ritenuta ammissibile di £. 20 milioni;
- B) - il 25% a favore delle pensioni fino ad una spesa ritenuta ammissibile di £. 10 milioni;
- C) - il 30% a favore delle locande fino ad una spesa ritenuta ammissibile di £. 5 milioni.

Qualora i soggetti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge, abbiano ricevuto agevolazioni per la realizzazione delle opere murarie di cui all'articolo 2 della presente legge, le agevolazioni di cui ai commi A), B), C) del presente articolo sono ridotte in misura del 50%.

Art. 5

Allo scopo di agevolare l'associazionismo democratico fra i piccoli e me di operatori turistici per strutture consortili volte agli acquisti collettivi, alla organizzazione dei servizi alberghieri (lavanderie, pulizie, confezioni dei pasti, servizi di contabilità, gestione associata della domanda) la Regione interviene nel modo seguente:

- A) - Contributo in conto capitale pari al 30% del costo delle attrezzature fino ad una spesa ritenuta ammissibile di 20 milioni;
- B) - Contributo di £. 2 milioni per ciascuno dei primi 5 anni di gestione.

Sono ammesse a contributo le forme associative e consortili che associano almeno 10 aziende ricettive o para-ricettive.

Art. 6

Possono essere concesse anticipazioni, fino al 60% dei contributi di cui alla presente legge, previa istanza specifica e presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

I contributi previsti sono automaticamente adeguati, con decreto della Giunta Regionale, al 31 dicembre di ogni anno, in base alla svalutazione del denaro così come risulta dai dati ufficiali forniti dalla Banca d'Italia.

L'adeguamento, fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, determina l'elevazione delle somme ammissibili previste.

Art. 7

Le provvidenze della presente legge non sono cumulabili con altre ottenute, per la medesima iniziativa, dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

La Giunta Regionale è obbligata ad accertare, agli effetti dell'emanazione del

decreto (di cui all'articolo 2), la sussistenza di eventuali contributi.

I soggetti privati che ricevono contributi in conto interesse o in conto capitale di cui all'articolo 3 non potranno ricevere altri contributi o altre agevolazioni previste dalla presente legge, se non sono trascorsi almeno 10 anni.

Art. 8

Per le iniziative di promozione turistica realizzate nelle zone montane o nell'entroterra a una distanza di almeno 5 chilometri dalla costa, i contributi previsti dalla presente legge vengono aumentate in proporzione del 20%.

Art. 9

Gli immobili ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono vincolati per 10 anni alla loro specifica destinazione turistico-alberghiera.

Il vincolo è reso pubblico, a cura e spese del beneficiario, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari della provincia di competenza.

Il Presidente della Giunta, per ragioni motivate e attinenti alla limitata attività ed economicità di esercizio della struttura alberghiera, può autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione anche prima dell'estinzione del termine di anni 10 nei modi di legge.

L'autorizzazione del mutamento di destinazione prevista nella trascrizione del vincolo, può essere rilasciata dal Presidente della Giunta previo rimborso totale dei contributi regionali concessi al titolare dell'azienda.

Art. 10

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 16 del 4/7/1973.

Art. 11

Per acquisire i diritti di cui ai punti A) e B) di cui al primo comma del punto C) dell'articolo 2 della presente legge, i soggetti interessati devono inoltrare domanda al Sindaco competente per territorio.

La domanda dev'essere corredata dal progetto di massima e da un documento comprovante la proprietà dell'area e del manufatto, in sostituzione, di un documento comprovante l'assenso del proprietario dell'area o del manufatto oggetto delle trasformazioni.

Il Sindaco, acquisiti i pareri della Commissione Edilizia, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei ceti medi turistici che operano nella zona, e accertata la corrispondenza del progetto con gli strumenti urbanistici comunali, entro trenta giorni trasmette, con proprio parere motivato, lo incartamento all'esame della Giunta Regionale.

Entro 60 giorni dall'arrivo dell'in-  
cartamento alla sede regionale la Giun-  
ta lo approva o ne chiede, con motivata  
ragione, le opportune modifiche o lo re-  
spinge definitivamente quando in contra-  
sto con l'assetto territoriale o urbani-  
stico.

Art. 12

Per acquisire i diritti di cui al com-  
ma secondo dell'articolo 2 le associazio-  
ni democratiche del tempo libero e sin-  
dicali dovranno inoltrare domanda al Sin-  
daco allegando il progetto esecutivo, un  
documento comprovante la proprietà o la  
disponibilità dell'area e una dichiara-  
zione della centrale associativa nazio-  
nale che ne autorizza e sostiene l'ini-  
ziativa.

Art. 13

Per acquisire i diritti di cui al  
terzo comma del punto c) dell'articolo 2  
della presente legge, le Amministrazioni  
Comunali dovranno dimostrare la di-  
sponibilità del terreno o i documenti  
comprovanti l'esistenza di avviate pro-



cedere di esproprio.

Art. 14

Per acquisire il diritto alle agevolazioni previste dall'articolo 4 della presente legge, i gestori delle imprese ricettive dovranno trasmettere la domanda al Sindaco competente per territorio, corredata di una dettagliata descrizione degli arredi e un preventivo di spesa redatto dalla ditta fornitrice.

Il Sindaco, reperiti i pareri delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei ceti medi turistici, esprime il proprio parere e trasmette gli incartamenti alla Giunta Regionale.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'incartamento la Giunta; o l'Assessore al Turismo se specificatamente delegato, approva la domanda o la respinge con motivato parere.

Art. 15

Per acquisire i diritti di cui allo articolo 5 della presente legge ngli operatori turistici dovranno rivolgere do manda all'assessorato regionale al turi smo corredandola:

- 1) - della copia notarile comprovante l'avvenuta costituzione della forma associata o consortile;
- 2) - della copia dello Statuto sociale approvato dall'assemblea;
- 3) - il progetto e il preventivo delle attrezzature da acquistare.

L'Assessore sottopone la domanda alla approvazione della commissione competente e provvede alla disposizione per l'erogazione dei contributi.

Art. 16

La copertura finanziaria relativa all'applicazione della presente legge si realizza con lo stanziamento di un miliardo, da trascrivere al Capitolo n. \_\_\_\_ del bi-

lancio regionale, per ciò che riguarda le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3; con lo stanziamento di f.400 milioni, da trascrivere al Capitolo n. \_\_\_\_\_ del bilancio regionale per ciò che riguarda le agevolazioni previste dall'art. 4; con lo stanziamento di f. 100 milioni, da trascrivere al Capitolo n. \_\_\_\_\_ del bilancio regionale, per ciò che riguarda le agevolazioni previste dall'articolo 5.

I residui sono riportati ad aumento dei rispettivi capitali di spesa per l'anno successivo.

Per gli anni successivi la Regione procederà con il bilancio annuale ad adeguare le somme di investimento alle reali necessità.

Art. 17

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Re

gionale ed entra in vigore il giorno  
stesso della sua pubblicazione sul Bol  
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti,  
di osservarla e farla osservare come  
legge della Regione Puglia.

Berto  
Picupello

Rosa Galeone

Torquato Amato

Antonio  
Pepino

Antonio Venturoli

Vasquale Bonico